

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 297/2015****dell'11 dicembre 2015****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1808]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, clorantraniliprololo, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazolo, fenpirossimato, fludioxonil, glufosinato-ammonio, imazapic, imazapir, indoxacarb, isoxaflutole, mandipropamide, penthiopyrad, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato e trinexapac in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/846 della Commissione, del 28 maggio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametotradin, amisulbrom, bupirimato, clofentezina, etefon, etirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, piraclostrobin e tau-fluvalinato in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti ⁽³⁾, rettificato dalla GU L 174 del 3.7.2015, pag. 43.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/896 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di *Trichoderma polysporum* ceppo IMI 206 039, *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) ceppi IMI 206 040 e T11, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *T. viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma asperellum* ceppo T34, *Trichoderma atroviride* ceppo I-1237, geraniolo, timolo, saccarosio, solfato ferrico [solfato di ferro (III)], solfato ferroso [solfato di ferro (II)] e acido folico in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 138 del 4.6.2015, pag. 1.⁽²⁾ GU L 140 del 5.6.2015, pag. 1.⁽³⁾ GU L 145 del 10.6.2015, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 147 del 12.6.2015, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0845**: Regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015 (GU L 138 del 4.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0846**: Regolamento (UE) 2015/846 della Commissione, del 28 maggio 2015 (GU L 140 del 5.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0868**: Regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015 (GU L 145 del 10.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0896**: Regolamento (UE) 2015/896 della Commissione, dell'11 giugno 2015 (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 3).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0845**: Regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015 (GU L 138 del 4.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0846**: Regolamento (UE) 2015/846 della Commissione, del 28 maggio 2015 (GU L 140 del 5.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0868**: Regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015 (GU L 145 del 10.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0896**: Regolamento (UE) 2015/896 della Commissione, dell'11 giugno 2015 (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 3).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/845, (UE) 2015/846, (UE) 2015/868 e (UE) 2015/896 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.